



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Giudice dott.ssa Martina Gasparini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. (omissis) del R.G. il (omissis), promossa con atto di citazione notificato il (omissis)

d a

ALFA s.r.l. con sede in Lambda (p.i. (omissis)) in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Tizio, dall'avv.to Caia e dall'avv.to Sempronio per mandato in calce all'atto di citazione e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Sempronio in (omissis)

a t t r i c e

c o n t r o

BETA G.m.b.h. con sede in Dortmund p.i. (omissis) in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta dall'avv.to Mevio, dall'avv.to Labieno, e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Labieno in (omissis)

c o n v e n u t a

e con

GAMMA con sede in (omissis) (Repubblica Federale Tedesca) (omissis)

Terza chiamata contumace

avente per oggetto: trasporto - risarcimento danni - pagamento

corrispettivo

trattenuta a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del (omissis) nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

per l'attrice :

Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis reiectis, per i motivi tutti di cui agli atti,

- In via istruttoria, ammettere i seguenti capitoli di prova testimoniale, sentendo quale testimone la Sig.ra Prima, domiciliata presso ALFA S.r.l. corrente in (omissis):
 - 1) "Vero che nel corso del 2010 la ditta ALFA ha ricevuto incarico dalla Delta S.p.A. di (omissis) di curare due spedizioni dal Kazakhstan all'Italia di macchine operatrici varie con trasporti speciali da eseguirsi su autoarticolati ribassati in regime TIR come da ordini Delta di cui sub prodd. ALFA nn. 1 e 2 che mi si rammostrano".-
 - 2) "Vero che ALFA ha incaricato dei relativi trasporti il vettore tedesco BETA di (omissis) come da ordini sub prodd. ALFA nn. 3 e 4 che mi si rammostrano."
 - 3) "Vero che BETA ha accettato l'incarico in ordine ad entrambe le spedizioni rispettivamente nel febbraio e nel maggio 2010 inviando a ALFA i documenti sub prodd. ALFA nn. 5 e 6 che mi si rammostrano".-
 - 4) "Vero che i trasporti confermati da BETA con i predetti documenti sub prodd. ALFA nn. 5 e 6 sono stati eseguiti con gli automezzi ed i tempi di caricazione e scaricazione

riportati nella tabella riepilogativa sub prod. ALFA n. 7) che mi si rammostra”.-

- 5) “Vero che io stessa ho redatto la predetta tabella riepilogativa sub prod. ALFA n. 7) sulla scorta delle date di caricazione indicate nei documenti sottoscritti da BETA di cui alle prodd. ALFA nn. 5 e 6, che egualmente mi si rammostrano, e delle date effettive di caricazione e scaricazione degli automezzi ivi indicati quali risultanti dai rispettivi documenti di trasporto”.-
- 6) “Vero che BETA rifiutava di eseguire il trasporto di uno dei due escavatori e della Pala (omissis) di cui alla seconda spedizione accettata da BETA con il proprio documento di cui sub prod ALFA n. 6 che mi si rammostra”.-
- 7) “Vero che ALFA ha quindi dovuto incaricare del trasporto del predetto escavatore e della Pala (omissis) i due vettori Zeta S.r.l. di (omissis) e la Omega di (omissis) come da documenti di trasporto sub prodd. ALFA nn. 20 e 22 che mi si rammostrano e a corrispondere loro il nolo di cui alle fatture sub prodd. ALFA nn. 21 e 23 che mi si rammostrano”;
- 8) “Vero che per completare i trasporti a bordo dei mezzi (omissis) la ditta GAMMA ha chiesto a ALFA di pagare Euro 24.500,00 più USD 2.000,00 lamentando, nella sua qualità di sub vettore incaricato da BETA, di non avere ricevuto tali importi dalla propria committente e rifiutando altrimenti di portare a termine le spedizioni e di ritenere i relativi carichi”.-
- 9) “Vero che ALFA è stata quindi costretta a corrispondere direttamente alla ditta GAMMA la somma di Euro

24.500,00 di cui alle fatture sub prodd. ALFA nn. 25, 26, 27 e 28 che mi si rammostrano più USD 2.000,00 di cui al voucher sub prod. ALFA n. 24 che mi si rammostra”.-

10)“Vero che i prolungati tempi di riconsegna dei carichi e i ritardi maturati nelle spedizioni affidate da ALFA a BETA ed accettate da quest’ultima con i documenti sub prodd. ALFA nn. 5 e 6 che mi si rammostrano hanno cagionato un grave pregiudizio ai rapporti commerciali tra la committente Delta e ALFA che ALFA è riuscita a ricomporre solo nel corso del 2011”.-

- in via principale, nel merito, dichiarare che ALFA non è tenuta a saldare le fatture XXL nn. nn. (omissis), perché relative a somme non dovute e/o parzialmente compensate con le maggiori somme dovute da BETA a ALFA a cagione dei gravi inadempimenti e ritardi in cui il vettore è incorso nell’esecuzione dei trasporti di cui è causa, nonché dagli importi corrisposti direttamente al subvettore GAMMA;
- sempre in via principale, comunque condannare BETA a corrispondere a ALFA la somma di Euro 86.850,00, o altra somma meglio vista, per soste contrattuali e/o danni da ritardo sofferti dall’esponente, nonché a risarcirle il danno da immagine sofferto, danno che si chiede di liquidare in via equitativa in una somma non inferiore a Euro 5.000,00, oltre interessi legali e spese;

in ogni caso, respingere ogni domanda riconvenzionale avversaria, perché infondata e non provata.-

Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio tutti.

Per la convenuta

In via preliminare: a) giusta documentazione in atti, accertato e dichiarato che le parti hanno convenzionalmente stabilito la giurisdizione tedesca con previsione del foro di Dortmund, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione in capo all'Autorità Giudiziaria italiana ed all'adito Giudice a decidere circa la presente controversia.

In via preliminare gradata

b) giusta documentazione in atti, atteso il tenore della disciplina sovranazionale esistente in materia e con la miglior formula, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione in capo all'Autorità Giudiziaria italiana ed all'adito Giudice a decidere circa la presente controversia, con indicazione di giurisdizione in capo all'Autorità Giudiziaria tedesca e di competenza territoriale del foro di Dortmund.

In via preliminare, ulteriormente gradata

c) nella – denegata- ipotesi di conferma di giurisdizione in capo all'Autorità Giudiziaria italiana, giusta documentazione in atti e con la miglior formula accertare e dichiarare, anche ex art.38 c.p.c., l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale in favore del Tribunale civile di parma;

In ulteriore via preliminare

d) voglia l'on. le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare in merito alle domanda tutte svolte da ALFA s.r.l. il difetto di sua legittimazione attiva; per l'effetto, rigettare ogni e qualsiasi domanda spiegata dall'attrice;

In ogni caso per ciascuna delle ipotesi che precedono: con rifusione integrale delle spese, dei diritti e degli onorari di lite; oltre maggiorazione del 12,50 % ex art.15 TPF, CPA ed IVA di legge, se e in quanto dovuta.

Nel merito in via principale

e) per le causali di cui in narrativa, rigettare integralmente ogni e qualsiasi domanda (tanto di accertamento negativo in ordine alle ancora impagate fatture BETA, quanto di condanna in relazione al richiesto importo di euro 5.000,00 per danni all'immagine aziendale dell'attrice) spigata dall'attrice in 'atto di citazione', in quanto integralmente infondata in fatto ed in diritto;

Nel merito in via subordinata

f) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di cui sub e) che precede, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità – in ordine al relativo an e quantum – di 'GAMMA' Con sede in (omissis) (Rft); per l'effetto accertare e dichiarare che BETA deve ritenersi, dalla stessa 'GAMMA', tenuta manlevata ed indenne da ogni e qualsivoglia pretesa dovesse essere posta a carico di BETA;

Nel merito in via riconvenzionale

g) accertato che, in ogni caso, BETA va creditrice di ALFA per l'importo di cui alle proprie fatture in narrativa per complessivi euro 68.250,00 in linea capitale, ovvero per quello diverso, anche superiore, che dovesse risultare in corso di causa, condannare l'attrice al pagamento del relativo importo, ovvero di quello diverso, anche superiore, che dovesse risultare in corso di causa; oltre interessi come fissati nelle Legge tedesca di recepimento della Direttiva CE n.35/2000, oltre rivalutazione come e per legge;

In ogni caso, per ciascuna delle ipotesi che precedono: con rifusione integrale delle spese, dei diritti e degli onorari di lite; oltre maggiorazione del 12,50 % ex art.15 TPF, CPA ed IVA di legge, se e in quanto dovuta.

In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori dedotti nelle memorie autorizzate ex art.183, IV comma nn. 2) e 3)

c.p.c. dd, rispettivamente, (omissis) e (omissis).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il (omissis) ALFA s.r.l. conveniva in giudizio BETA premettendo che era stata incaricata da Delta S.p.A. di effettuare due spedizioni dal Kazakistan all'Italia di macchine operatrici con trasporto speciale da eseguirsi con autoarticolati ribassati in regime di TIR e che per tale motivo la stessa incaricava dei relativi trasporti il vettore tedesco BETA. Rappresentava che nell'esecuzione del trasporto BETA si rendeva gravemente inadempiente al proprio incarico eseguendo i trasporti in ritardo rispetto al termine previsto per la consegna e in un caso non eseguendo la consegna, tanto che ALFA veniva costretta ad avvalersi di due vettori alternativi (Zeta s.r.l. e Omega di (omissis)). Inoltre ALFA era stata costretta a corrispondere la somma di euro 24.500,00 più 2.000,00 USD a GAMMA, subvettore incaricato da BETA dei trasporti la quale, lamentando di non aver ricevuto il saldo dei noli dalla propria committente BETA, esercitava il diritto di ritenzione e si rifiutava di completare le spedizioni. ALFA pertanto contestava la debenza delle somme richieste da BETA a titolo di nolo chiedendone pertanto l'accertamento negativo e, comunque, chiedendo l'accertamento della compensazione con le maggiori somme dovute da BETA per gli inadempimenti e i ritardi nell'esecuzione del trasporto nonché chiedendo la condanna di ALFA al pagamento delle somme dovute per soste contrattuali, danni da ritardo e danno da immagine.

Si costituiva ritualmente BETA contestando integralmente le

pretese attoree, sollevando eccezioni relative al difetto di procura, al difetto di giurisdizione e d'incompetenza territoriale e chiedendo, in denegata ipotesi di accoglimento delle pretese attoree di essere manlevata dal subvettore GAMMA del quale chiedeva autorizzazione alla chiamata in causa. In via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'attrice al pagamento delle somme indicate nelle fatture quali corrispettivo per il nolo.

Ritualmente citata la terza chiamata GAMMA rimaneva contumace. Tanto premesso va rilevato come risulta superata la questione relativa all'invalidità della procura alle liti, inizialmente proposta dalla convenuta, in quanto eccezione successivamente rinunciata (con dichiarazione espressa a verbale d'udienza (omissis) e conformi conclusioni all'udienza di precisazione) stante l'avvenuto deposito all'udienza di prima comparizione del (omissis) della documentazione attestante i poteri della legale rappresentante dell'attrice (doc.37 parte attrice).

Ciò posto va rigettata l'eccezione formulata dalla convenuta relativamente alla carenza di giurisdizione.

In proposito va rilevato come ex art.31 lett.b) della Convenzione CMR (Convenzione di Ginevra 19.5.1956 modificata dal protocollo di Ginevra 5.7.1978) può essere adito oltre al giudice concordemente indicato dalle parti anche il giudice dello Stato in cui si trova il luogo ove la merce era destinata, nel caso di specie Parma (cfr. doc. 3,4,5 e 6 fascicolo attoreo).

In ogni caso, diversamente da quanto opinato dal patrocinio della convenuta, deve escludersi la sussistenza di un accordo delle parti in merito alla giurisdizione tedesca posto che non risulta alcun accordo scritto in proposito tale non potendosi considerare la mera e laconica indicazione "gerichtsstand ist Dortmund" apposta nelle

lettere della BETA quale dicitura prestampigliata solo a piè pagina e neppure parte del corpo della proposta sottoscritta dalla proponente (cfr. documenti 5 e 6 fascicolo attoreo). Né sussistono elementi ulteriori dai quali ricavare l'esistenza di un accordo in tal senso (non essendovi ad esempio rapporti pregressi ovvero usi in proposito).

Anche sulla base del REG CE n.44/2001, che ha sostituito la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sulla competenza giurisdizionale sussiste la giurisdizione del giudice adito tenuto conto del criterio relativo luogo dove l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, luogo di consegna della merce individuato da entrambe le parti in Parma. In proposito va ricordato come seppur la domanda formulata dall'attore è domanda di danni da inadempimento contrattuale l'obbligazione rilevante – prestazione caratteristica - è quella il cui inadempimento viene allegato dall'attore (consegna della merce).

Va rigettata altresì l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla convenuta tenuto conto che non risulta efficacemente contestato il criterio di collegamento ex art.20 c.p.c., secondo la prospettazione attorea con riferimento al luogo di conclusione del contratto (Lambda, sede dell'attrice ove giunse l'accettazione della proposta da parte di BETA). Se è vero che la convenuta non è stata citata con riferimento all'art.19 c.p.c. tuttavia la competenza territoriale del Tribunale di Pordenone trova giustificazione nell'art. 20 c.p.c., posto che, secondo il principio della prospettazione della domanda di cui all'art. 10 c.p.c., applicabile anche ai fini della determinazione della competenza territoriale ed al quale solo deve farsi riferimento, indipendentemente dalla fondatezza della domanda medesima, (Cass. civ. n. 11400/2006; Cass. civ. n. 22382/2006), la controversia introdotta dall'attrice ha ad oggetto l'adempimento di

un'obbligazione che sarebbe sorta in relazione ai contratti di trasporto conclusi tra le parti in Lambda, presso la propria sede, a seguito del ricevimento dell'accettazione da parte della convenuta alle proprie proposte, cosicché, appunto, quello di Pordenone è uno dei fori alternativi competenti territorialmente, trattandosi "del luogo in cui è sorta...[...]...l'obbligazione dedotta in giudizio" (art. 20 c.p.c.). Né in proposito spiega alcun rilievo il riferimento al fatto che Lambda risulterebbe ricompresa nel circondario della Sezione Distaccata di san Vito al Tagliamento tenuto conto che le sezioni distaccate di tribunale costituiscono articolazioni interne del medesimo ufficio giudiziario di tribunale e, in quanto tali, prive di rilevanza esterna, con la conseguenza che i rapporti tra sede principale e sezione distaccata non possono mai dare luogo a questioni di competenza (cfr. da ultimo Cass. civ. n.19411/2010).

Tanto premesso va rilevato come ALFA srl. ha dedotto in causa specificamente il rapporto contrattuale in cui BETA aveva il ruolo di vettrice, e chiesto che la stessa fosse condannata a risarcirle i danni causati dal ritardo e dall'inadempimento, danni che quantificava in misura maggiore o quantomeno corrispondente al corrispettivo spettante alla convenuta-vettrice, credito del quale chiedeva pertanto l'accertamento negativo.

In particolare, sul rilievo che il suo credito risarcitorio si sarebbe compensato solo parzialmente con il controcredito della BETA, chiedeva che quest'ultima fosse condannata a pagare l'ulteriore somma di euro 86.850,00" per soste contrattuali e/o danni da ritardo" nonché il danno "da immagine" sofferto da liquidare in via equitativa. La convenuta insistendo per il rigetto della domanda ha chiesto in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al pagamento della somma di euro 68.250,00, a titolo di saldo del corrispettivo, oltre

interessi e rivalutazione.

Ciò posto la domanda attorea è infondata, meritando viceversa accoglimento la domanda avanzata in via riconvenzionale dalla convenuta ed intesa al pagamento del corrispettivo del trasporto.

Invero ALFA s.r.l. non può vantare nei confronti di BETA alcuna pretesa per il risarcimento del danno derivante da ritardata consegna in relazione alla disciplina stabilita dal codice civile in tema di contratto di trasporto di cose e inoltre prevista dalla legge in materia di trasporto internazionale su strada (l. 6 dicembre 1960, n. 1621).

Va respinta per carenza di legittimazione attiva la domanda proposta da ALFA S.r.l. nei confronti di BETA per il risarcimento del danno da inadempimento nell'esecuzione del contratto di trasporto (inadempimento consistente nel ritardo nella riconsegna della merce trasportata).

Secondo la stessa allegazione delle parti e sulla base delle risultanze documentali, qualificato come "di trasporto" il contratto intercorrente tra le parti, il contratto in esame è riconducibile allo schema del contratto a favore di terzo e nella specie, e non v'è stata cessione dei diritti del destinatario in favore del mittente ditalchè ALFA S.r.l. è priva di legittimazione all'azione.

La questione, investendo l'accertamento, in base alla sola prospettazione di parte, del diritto protestativo di promuovere il giudizio, attiene alla legittimazione e, come più volte affermato dalla Suprema Corte (cfr. sent. N.9650/1999 n. 2924/1995; n. 2125/1995), è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo.

Il contratto di trasporto configura una peculiare ipotesi di contratto a favore di terzo con la conseguenza pertanto che, fatto non contestato quello dell'avvenuta consegna delle merci a Parma al

destinatario delle stesse Delta, è ormai solo quest'ultima ad essere titolare, verso la convenuta-vettrice, dei diritti derivanti dal contratto di trasporto, compreso il diritto al risarcimento del danno da ritardo, sicché, esclusa la legittimazione dell'attrice, risulta del tutto irrilevante stabilire se, in concreto, vi sia stato o no un ritardo nella consegna delle merci a destinazione.

La Suprema Corte, muovendo dalla predetta assimilazione del contratto di trasporto al contratto a favore di terzo, afferma costantemente che il destinatario non ha diritti diversi e indipendenti da quelli del mittente, sicché quando essi vengono trasferiti al destinatario il mittente stesso ne resta privo (Cass Sez. Unite n. 1034/1978, Cass. civ. n. 9369/1997, Sez. Un. 3761/1988, cass. civ. n.12959/2007).

Se è vero che il mittente conserva la veste di parte contrattuale, pur dopo che il terzo beneficiario ha acquistato diritti nascenti dal contratto di trasporto, ciò non può indurre a negare al destinatario il diritto all'*id quod interest* in caso di inadempimento, attesa la funzione vicaria dell'obbligazione di risarcimento rispetto alla prestazione posta a carico del vettore ex art. 1687 cod.civ. di "mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati in contratto o, in mancanza, dagli usi".

Anche quando la Suprema Corte ha rilevato la possibilità di una legittimazione attiva alternativa del destinatario rispetto al mittente (cfr. Cass. civ. n.24400/2010) ha comunque posto in rilievo che "il criterio discretivo deve essere individuato nella sfera patrimoniale in cui i danni esplicano il loro effetto". Così la richiesta, rivolta al vettore, da parte del mittente (anziché del destinatario), di risarcimento dei danni per inesatto adempimento legittima il vettore

stesso nei confronti dell'istante "a condizione che questi dimostri di aver subito, lui personalmente (e non il destinatario), l'incidenza negativa dell'inadempimento" (in questo senso già Cass. civ. n. 12744/1999) evidenziando che tale evenienza si verifica allorquando il mittente dimostri di aver tacitato le ragioni del destinatario ed aveva sopportato interamente le conseguenze dell'inadempimento del vettore.

Ebbene nel caso di specie non è stata svolta alcuna allegazione in proposito non risultando esser stata formulata neppure alcuna richiesta in tal senso nei confronti dell'attrice da parte del destinatario Delta S.p.A. e in relazione al ritardo.

E il fatto che, attesa la mancanza di qualsivoglia chiara deduzione sul punto da parte del patrocinio attoreo non sia stato possibile stabilire se, nel diverso rapporto giuridico con Delta SpA, ALFA srl abbia assunto la posizione di vettore oppure quella di mero spedizioniere, non cambia la sostanza delle conclusioni cui si è pervenuti, tenuto conto in linea generale che, ove l'attrice avesse effettivamente agito come mero spedizioniere, se ne dovrebbe addirittura concludere, in base alla disciplina regolare del contratto di spedizione, per l'assenza di qualsivoglia responsabilità a suo carico verso la Delta SpA per l'inesatta esecuzione del contratto di trasporto.

Neppure risulta allegato e può dunque sostenersi che l'attrice abbia in qualche modo agito surrogandosi nel diritto spettante alla destinataria della merce difettando in radice i presupposti sia della surroga per volontà del creditore sia della surroga *ope legis*.

Non può ritenersi che la ALFA s.rl. abbia agito e resistito nella causa surrogandosi nei diritti spettanti alla Delta SpA verso la vettrice BETA, posto che l'attrice non ha affatto dedotto che,

pagando la Delta SpA, sia stata anche surrogata nei diritti nascenti dal contratto di trasporto.

Né, ancora, nella fattispecie, sono ravvisabili gli estremi di una surroga *ope legis*; in particolare, non può soccorrere il n. 3 dell'art. 1203 cod.civ., essendo evidente che quanto – forse – “pagato” (nella forma di rimborso e/o di rinuncia al credito) dalla ALFA alla Delta SpA non può affatto configurarsi come adempimento di un'obbligazione di natura solidale di essa ALFA e della BETA, posto che sono del tutto diverse le posizioni giuridiche, e i correlativi diritti e obblighi, della ALFA nei due rapporti, nell'uno figurando come mittente, nell'altro come (autonomo) vettore oppure spedizioniere.

Va infine rilevato come anche nella disciplina uniforme di cui alla Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), firmata a Ginevra in data 19 maggio 1956 (esecutiva in Italia con l. n. 1621/1960), la cui applicabilità risulta dalla lettera di vettura, ai sensi dell'art. 6 n. 1 della lett k) vi è espressa indicazione che, nonostante qualsiasi clausola in senso contrario, il trasporto viene disciplinato dalla Convenzione stessa. E l'art. 13 prevede l'esclusiva legittimazione in capo al destinatario all'esercizio dei diritti nascenti dal contratto di trasporto (compreso il risarcimento per il ritardo), una volta che, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui avrebbero dovuto arrivare, il destinatario abbia manifestato la volontà di aderire al contratto richiedendo la riconsegna o lo svincolo.

Va altresì rigettata la domanda formulata del tutto genericamente dall'attrice in relazione all'asserito danno all'immagine che si sarebbe verificato in ragione della richiesta svolta dalla convenuta nei confronti della Delta SpA di pagamento del corrispettivo indicando l'inadempimento e morosità dell'attrice, non risulta esser

stata svolta alcuna allegazione meritoria che riguardi una lesione di diritti assoluti ovvero a circostanze relative alla perdita di immagine o di avviamento (tutelabili ex art.2043 cod. civ.).

Dunque vanno rigettate le domande attoree mentre la domanda riconvenzionale della convenuta BETA relativa al pagamento del saldo del corrispettivo del trasporto, saldo richiesto nella misura – non contestata - di euro 68.250.000, oltre a interessi al tasso di legge dalla domanda giudiziale ((omissis)) al saldo, va senz'altro accolta.

In proposito non vale il riferimento svolto negli scritti conclusivi dal patrocinio attoreo in merito alla asserita carenza di legittimazione sulla base dell'argomentazione che, avvenuta la consegna, il destinatario sarebbe subentrato di diritto al mittente anche nell'obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto ex art.1689 cod. civ. tenuto conto che le parti si erano diversamente accordate, in particolare le parti hanno espressamente previsto non il c.d. porto assegnato con pagamento del corrispettivo a carico del destinatario alla consegna della merce, ma il pagamento del corrispettivo da parte di ALFA s.r.l. nella misura del 50% al caricamento della merce a fronte della trasmissione via fax del "carnet tir" e del residuo a fronte della presentazione della CMR originale (cfr. documenti ALFA doc. 3 e 4 e documenti BETA doc. 5 e 6 fascicolo attoreo).

E che l'accordo fosse in tali termini risulta altresì dal comportamento successivamente tenuto da ALFA che infatti corrispondeva il 50 % del corrispettivo pattuito nei termini contrattualmente previsti.

Giusti motivi costituiti dalla complessità dei temi di controversia unitamente alla solo parziale fondatezza delle reciproche deduzioni, inducono a compensare fra le parti in ragione della metà le spese di

lite, che per la metà residua vengono poste a carico dell'attrice e sono liquidate come in dispositivo secondo il decreto 20.7.2012, n.140 (cfr. Cass. Sez. Unite n.17406/12) con riferimento allo scaglione da euro (omissis) ad euro (omissis) (secondo il quantum riconosciuto ex art.5 d.m. cit.), considerato il valore medio di liquidazione.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. (omissis) R.G., così decide:

- 1) rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da BETA;
- 2) rigetta l'eccezione d'incompetenza territoriale formulata da BETA;
- 3) rigetta le domande proposte da ALFA s.r.l. nei confronti di BETA;
- 4) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da BETA e per l'effetto condanna ALFA s.r.l. a pagare alla convenuta BETA a titolo di saldo corrispettivo per i trasporti per cui è causa la somma di euro 68.250.000, oltre a interessi legali dal 27.6.2011 al saldo;
- 5) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta la metà delle spese del giudizio, che, per detta parte, liquida in complessivi euro (omissis), di cui euro (omissis) per compenso professionale ed il resto per spese oltre CA e IVA, compensata la metà residua.

Così deciso in Pordenone, il 10.1.2013

Il Giudice
Dott. Martina Gasparini